



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Ardito Desio”
Palmanova – Provincia di Udine

DETERMINAZIONE
Nr. 55 del giorno 8 luglio 2020

OGGETTO

Acquisto di mascherine chirurgiche e di termometri a infrarossi. Affidamento alla ditta ADAS GROUP di Cotfasa Alexandru con sede a Zevio (VR)

L'anno duemilaventi addì otto del mese di luglio nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova

IL DIRETTORE GENERALE

con i poteri di cui all'articolo 13 dello Statuto dell'Azienda

Dato atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre e viene assunto dal sottoscritto Direttore Generale in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;

Richiamate le determinazioni n. 15 del 10.03.2020 e n. 17 del 18.03.2020 aventi ad oggetto "Misure interne per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aziendali e per la sicurezza dei lavoratori";

Richiamata la determinazione n. 35 del 14.05.2020 con la quale si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., alla ditta TECNICA S.r.l. con sede a San Donà di Piave (VE) la fornitura di n. 5 saturimetri digitali, n. 4 termometri digitali a pistola scanner e n. 25 visiere di protezione;

Dato atto che la ditta ha fornito le visiere e i saturimetri ma, a due mesi dall'affidamento, non ha ancora provveduto a consegnare i termometri digitali;

Ritenuto, pertanto, di revocare l'affidamento e conseguentemente di annullare l'ordine dei termometri digitali rivolgendosi ad altra ditta per l'approvvigionamento degli stessi;

Dato atto che a tutela della salute degli anziani ospiti e del personale operante presso l'A.S.P. risulta altresì necessario e urgente provvedere all'acquisto di mascherine protettive chirurgiche a tre veli in quantità e tipologia adeguate, necessarie a far fronte alle esigenze della struttura;

Vista l'offerta inoltrata al prot. n. 0722 del 25.06.2020 dalla ditta ADAS GROUP di Cotfasa Alexandru con sede a Zevio (VR) la quale ha proposto per la fornitura di mascherine chirurgiche a tre veli un prezzo netto unitario di € 0,38 e per l'acquisto di termometri infrarossi di tipo frontale un prezzo netto unitario di € 40,00;

Dato atto che, per l'acquisto di n. 5.000 mascherine e n. 4 termometri, applicando i suddetti prezzi si prospetta una spesa di € 2.060,00 (€ 1.900,00 per mascherine ed € 160,00 per i termometri) oltre ad € 35,00 di costi di spedizione, per una spesa complessiva di € 2.095,00;

Dato atto che la fornitura è esente IVA ai sensi dell'art. 124 c. 2 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34;

Preso atto che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Visto che l'art. 37 comma 1) del D.lgs 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto che inoltre l'art. 36 comma 2) lettera a) del citato codice prevede che le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00 possano procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato che, come si evince dal "Piano iniziative" rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it, non sono presenti Convenzioni Consip attive riguardanti servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento da utilizzare quale parametro di prezzo/qualità, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L. 488/1999;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94, dall'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

Preso atto che il succitato articolo di legge prevede l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico in caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

Ricordato che con delibera n. 33 del 28.12.2018 è stato approvato il Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 € dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Ardito Desio";

Considerato che l'art. 3 del succitato regolamento prevede tra l'altro:

- l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00,
- l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad € 1.000,00 tramite affidamento diretto senza obbligo di utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico e senza obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

Ritenuto che il disposto della soglia di € 1.000,00 previsto dal Regolamento per gli affidamenti senza l'utilizzo del MEPA, possa essere disapplicato considerando quale limite massimo quello di € 5.000,00 introdotto dalla normativa succitata ;

Accertato che, come risulta dal succitato “Piano iniziative” e dal “Catalogo prodotti” messi a disposizione da Consip S.p.A. e reperibili sul sito www.acquistinretepa.it, è presente un Bando Mepa (Mercato Elettronico) avente ad oggetto metaprodotto (categorie merceologiche) comparabili ai prodotti oggetto del presente provvedimento, ma che essendo l’importo dell’affidamento inferiore alla suddetta soglia è possibile prescindere dall’utilizzo del MEPA;

Dato atto che l’offerta presentata dalla ditta in parola risulta attualmente congrua e competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

Ritenuto, pertanto, essendo rispettate le condizioni prescritte dalla normativa citata, di affidare alla ditta ADAS GROUP di Cotfasa Alexandru con sede a Zevio (VR) la fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche a tre veli e di n. 4 termometri a infrarossi di tipo frontale alle condizioni economiche proposte;

Preso atto del Certificato Camerale della ditta registrato al prot. n. 0740 del 01.07.2020 dal quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa e che risulta attualmente in corso l’istruttoria INPS_21143224 per l’emissione del Durc On Line, al fine di verificare la regolarità contributiva della ditta stessa;

Visto che, come accertato tramite la consultazione del casellario ANAC, non sono state rilevate annotazioni a carico della ditta succitata;

Dato atto che la ditta affidataria ha prodotto le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisato che, se dall’eventuale verifica delle stesse, effettuabile ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, dovesse emergere una causa ostativa alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione questa A.S.P. provvederà alla revoca dell’affidamento ed all’eventuale segnalazione agli organi competenti, se dovuta;

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., il seguente codice identificativo di gara CIG Z002D97800 e che la ditta affidataria assumerà gli obblighi prescritti dalla normativa relativamente alla “tracciabilità dei flussi finanziari”:

Precisato che:

- a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è l’approvvigionamento di DPI e beni necessari ad adottare le misure di prevenzione e controllo dell’infezione da Covid-19;
- b) l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche a tre veli e n. 4 termometri a infrarossi di tipo frontale;
- c) il valore economico netto del contratto è pari a netti € 2.095,00 (esente IVA);

- d) la forma del contratto: ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto con la ditta verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- e) le clausole ritenute essenziali: fornitura ai prezzi offerti di n. 5.000 mascherine chirurgiche a tre veli conformi alle schede tecniche ed alle certificazioni inviate con l'offerta e di n. 4 termometri a infrarossi di tipo frontale senza contatto, con display LCD retroilluminato e muniti di segnalatore acustico in caso di febbre;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni richiamate in narrativa.

Richiamato l'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e visti il punto 3) e le lettere k) e l) del punto 4) dell'articolo 13 dello Statuto nonché l'art. 3 del Regolamento dell'A.S.P. approvato con delibera n. 33 del 28.12.2018;

d e t e r m i n a

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di affidare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., alla ditta ADAS GROUP di Cotfasa Alexandru con sede a Zevio (VR), la fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche a tre veli al prezzo netto unitario di € 0,38 e di n. 4 termometri a infrarossi di tipo frontale al prezzo netto unitario di € 40,00, per una spesa complessiva esente IVA di € 2.095,00, comprensiva di spese di trasporto pari a € 35,00, approvando l'offerta ricevuta al prot. n.0722 del 25.06.2020 in quanto congrua e competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto con la ditta verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
4. di dare atto che, trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettere a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo 32;
5. di revocare parzialmente l'affidamento adottato con determinazione n. 35 del 14.05.2020 in favore della ditta TECNIKA S.r.l. con sede San Donà di Piave, relativamente alla fornitura di n. 4 termometri digitali a pistola scanner, rendendo disponibile la somma di € 128,00 imputata al conto avente cod. 3.20.10.1050 "Materiale sanitario c/acquisti" del Piano dei Conti nel Budget economico;
6. di imputare l'importo di € 2.095,00 al conto avente cod. 3.20.10.10.50 "Materiale sanitario c/acquisti" del Piano dei Conti nel Budget economico approvato con Delibera del C.d.A. n. 30 del 30.12.2019;
7. di liquidare il corrispettivo dovuto alla ditta affidataria a fornitura eseguita a regola d'arte, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore generale
f.to Dottor Flavio Cosatto

Attestato di pubblicazione

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e dell'articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni consecutivi a far tempo dal 09/07/2020.

Palmanova, 09/07/2020

Il Funzionario responsabile
f.to Dottor Flavio Cosatto